ADDENDUM CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED	
 ECONOMICI TRA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELL'INSUBRIA ED ENTE	
MULTIMEDICA S.P.A. (P.IVA 06781690968 /C.F. 06781690968) PER LA STRUTTURA	
 CASA DI CURA S. MARIA DI CASTELLANZA PER LE ATTIVITA' DI RECUPERO DELLE	
PRESTAZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO E AMBULATORIALI NON EROGATE NEL	
 PERIODO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 E	
 CONSEGUENTE SOTTOSCRIZIONE DI ADDENDUM CONTRATTUALI – D.G.R. N.	
XII/1939/2024, COD. REG. " <b>322030015</b> "	
 =,=,=,=,=	
 PREMESSO che:	
- l'art. 15 comma 6 della I.r. 33/2009 prevede l'accreditamento quale	
condizione necessaria ma non sufficiente per l'assunzione a carico del fondo	
sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	
 erogate. L'assunzione degli oneri di cui al primo periodo è subordinata, sulla	
base del fabbisogno sanitario e sociosanitario del territorio stabilito dalla	
 Regione, alla definizione degli accordi contrattuali con le ATS per la	
remunerazione delle prestazioni rese e alla valutazione delle performance. La	
conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di	
valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di	
finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di	
erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture	
 pubbliche sia per quelle private convenzionate;	
- il soggetto erogatore Ente "MULTIMEDICA S.P.A." (di seguito Ente), iscritto nel	
 registro regionale delle Strutture accreditate, eroga le prestazioni secondo	
l'assetto organizzativo e funzionale presente nell'applicativo ASAN;	
1	

- a seguito della deliberazione del Direttore Generale ATS dell'Insubria n. 272	
del 24.04.2024, è stato sottoscritto in data 30/04/2024 il contratto per la	
definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS dell'Insubria e l'Ente, per	
l'erogazione di prestazioni di ricovero per acuti e specialistica ambulatoriale,	
 per l'intera annualità 2024, di cui alla D.G.R. XI/1827 del 31.01.2024;	
 - l'art. 13 del predetto contratto prevede, in caso di sopravvenienza di	
 disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di	
provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto,	
 che lo stesso debba intendersi automaticamente modificato ed integrato;	
 - con DGR n. XII/511 del 26.06.2023 Regione Lombardia ha approvato il Piano	
 operativo regionale per il contenimento dei tempi d'attesa in attuazione della	
 DGR n. XII/88/23 integrando le risorse economiche stanziate con la DGR n.	
XII/61/23;	
 - con DGR n. XII/780 del 31.07.2023 "adozione del Piano operativo regionale	
 anno 2023 per le attività di recupero delle prestazioni ambulatoriali e di	
ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza	
 epidemiologica da SARS-COV-2 anni 2020-2021" la Direzione Generale	
Welfare di Regione Lombardia ha riconosciuto ulteriori risorse per la finalità del	
recupero delle liste d'attesa;	
 - con nota della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia prot. n.	
 G1.2024.0002202 del 22 gennaio 2024, acquisita agli atti con prot. n. 8039 in	
 pari data, ad oggetto "Piano Operativo di Recupero delle Liste di Attesa ai	
 sensi delle DGR n. XII/511 del 26.06.2023 e DGR n. XII/780 del 31.07.2023 -	
Richiesta aggiornamento dei dati di monitoraggio prestazioni erogate nel 4°	
 trimestre 2023", con la quale, nel richiamare le precedenti rilevazioni in ordine	
2	

ai volumi di prestazioni non erogati negli anni 2020-2021 a causa della	
pandemia covid-19 e ancora in lista d'attesa, è stato richiesto alle ATS	
lombarde un monitoraggio aggiornato al 4° trimestre 2023 relativamente alla	
situazione delle liste di attesa di ciascun erogatore privato accreditato	
 insistente sul territorio di rispettiva competenza;	
 - con D.G.R. n. XII/1939 del 26 febbraio 2024 ad oggetto "Determinazioni in	
 ordine al recupero del contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni	
 ambulatoriali e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo	
 dell'emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2 anni 2020-2021 e 2022" sono	
 stati recepiti i volumi di prestazioni ambulatoriali e di ricovero ospedaliero non	
 erogati dagli Enti privati accreditati del territorio negli anni 2020- 2021-2022 a	
 causa della pandemia Covid-19 e recuperabili nel 2024, includendo la	
 quantificazione delle risorse da impiegare per le finalità in parola che, per ATS	
 Insubria, ammontano ad un importo di € 1.500.000.=;	
 - ATS Insubria, a seguito di iter istruttorio, con deliberazione n. 358 del	
 13.06.2024 ha preso atto del censimento dei volumi di prestazioni di ricovero	
 ospedaliero e ambulatoriale non erogati negli anni 2020-2021-2022 a causa	
 della pandemia Covid-19 dagli Enti erogatori privati accreditati e a contratto	
 e assegnato a ciascun Ente erogatore privato accreditato e a contratto	
 interessato, in ragione dei rispettivi volumi di prestazioni da recuperare,	
 l'importo indicato nell'allegato 2 alla stessa;	
 - con nota n. PROGIRI 0078424 del 08.07.2024 la S.C. P.I.R.I. ha esplicitato i	
 CUDES di rendicontazione degli Enti assegnatari delle risorse destinate al	
 recupero delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero di cui alla precedente	
 deliberazione n. 358;	

 assegnata una quota di risorse aggiuntive per l'erogazione delle prestazioni di:	
- ricovero 236.974,00 euro;	
- ambulatoriali // euro.	
Le risorse assegnate con il presente atto non potranno essere storicizzate per	
l'esercizio 2025, salvo diverse disposizioni di Regione Lombardia.	
Art. 3 - Condizioni ed obblighi	
L'accesso alle risorse aggiuntive definite all'art. 2 sarà subordinato alle	
seguenti condizioni:	
- le prestazioni aggiuntive erogate non siano quelle remunerate	
nell'ambito della contrattazione ordinaria 2024;	
- in caso di mancato raggiungimento della quota massima finanziabile	
del contratto ordinario, la remunerazione delle prestazioni aggiuntive	
sarà assicurata con le risorse assegnate nella contrattazione ordinaria	
2024;	
- le prestazioni aggiuntive dovranno essere erogate e rendicontate	
secondo le modalità definite da ATS e da Regione Lombardia, all'uopo	
fornite in occasione delle precedenti assegnazioni di risorse aggiuntive	
volte al recupero delle liste d'attesa e riepilogate nella nota di ATS	
Insubria, prot. n. ROQP 0071338 del 19.06.2024, avendo cura di	
contrassegnarle con la lettera R;	
- Compilazione e trasmissione del file "xlsx" come richiesto nella	
precitata nota ROQP 0071338 del 19.06.2024;	
Art. 4 - Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto	
L'Ente si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al presente	
Addendum contrattuale nel rispetto dei criteri di appropriatezza e di qualità	
5	

 già adottati per l'abituale attività ordinaria. Le Parti concordano di finalizzare	
le attività dei Nuclei Operativi di Controllo dell'ATS, oltre che allo svolgimento	
 dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a	
 verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente	
Addendum contrattuale. Le Parti concordano, inoltre, che le eventuali minori	
 valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di	
validazione delle contestazioni, incideranno, riducendolo, sul valore delle	
 prestazioni sanitarie erogate in base al presente Addendum contrattuale;	
 Art.5 Durata	
 Le presenti disposizioni integrative hanno validità sino al 31.12.2024, fatta salva	
 la facoltà di recesso prevista dall'art. 13 del contratto annualità 2024	
 sottoscritto in data 30/04/2024;	
Art. 6 Imposta di bollo	
Art. 6 Imposta di bollo  L'imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti, se	
·	
L'imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti, se	
L'imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti, se dovuta, viene assolta virtualmente ed è a carico dell'Ente erogatore;	
L'imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti, se dovuta, viene assolta virtualmente ed è a carico dell'Ente erogatore;  =.=.=.=	
L'imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti, se dovuta, viene assolta virtualmente ed è a carico dell'Ente erogatore;  =.=.=.=.  Ferme le premesse e gli articoli del contratto integrativo ordinario sottoscritto	
L'imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti, se dovuta, viene assolta virtualmente ed è a carico dell'Ente erogatore;  =.=.=.=  Ferme le premesse e gli articoli del contratto integrativo ordinario sottoscritto in data 30/04/2024 da intendersi, in punto di fatto e di diritto, qui integralmente	
L'imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti, se dovuta, viene assolta virtualmente ed è a carico dell'Ente erogatore;  =.=.=.=  Ferme le premesse e gli articoli del contratto integrativo ordinario sottoscritto in data 30/04/2024 da intendersi, in punto di fatto e di diritto, qui integralmente richiamato.	
L'imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti, se dovuta, viene assolta virtualmente ed è a carico dell'Ente erogatore;  =.=.=.=  Ferme le premesse e gli articoli del contratto integrativo ordinario sottoscritto in data 30/04/2024 da intendersi, in punto di fatto e di diritto, qui integralmente richiamato.  Previa lettura il presente Addendum al contratto integrativo ordinario	
L'imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti, se dovuta, viene assolta virtualmente ed è a carico dell'Ente erogatore;  =.=.=.=  Ferme le premesse e gli articoli del contratto integrativo ordinario sottoscritto in data 30/04/2024 da intendersi, in punto di fatto e di diritto, qui integralmente richiamato.  Previa lettura il presente Addendum al contratto integrativo ordinario vigente, approvato dalle parti contraenti, viene sottoscritto con firma	
L'imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti, se dovuta, viene assolta virtualmente ed è a carico dell'Ente erogatore;  =.=.=.=  Ferme le premesse e gli articoli del contratto integrativo ordinario sottoscritto in data 30/04/2024 da intendersi, in punto di fatto e di diritto, qui integralmente richiamato.  Previa lettura il presente Addendum al contratto integrativo ordinario vigente, approvato dalle parti contraenti, viene sottoscritto con firma digitale.	
L'imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti, se dovuta, viene assolta virtualmente ed è a carico dell'Ente erogatore;  =.=.=.=.  Ferme le premesse e gli articoli del contratto integrativo ordinario sottoscritto in data 30/04/2024 da intendersi, in punto di fatto e di diritto, qui integralmente richiamato.  Previa lettura il presente Addendum al contratto integrativo ordinario vigente, approvato dalle parti contraenti, viene sottoscritto con firma digitale.  =.=.=.=.	
L'imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti, se dovuta, viene assolta virtualmente ed è a carico dell'Ente erogatore;  =.=.=.=  Ferme le premesse e gli articoli del contratto integrativo ordinario sottoscritto in data 30/04/2024 da intendersi, in punto di fatto e di diritto, qui integralmente richiamato.  Previa lettura il presente Addendum al contratto integrativo ordinario vigente, approvato dalle parti contraenti, viene sottoscritto con firma digitale.  =.=.=.=.  Per Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria	

 Dott. Salvatore Gioia	
=,=,=,=	
Per l'Ente	
II Legale Rappresentante	
Dott. Raffaele Besso	
 Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ex art. 15 del D.P.R. 642	
 del 1972, di euro 32, pari a n 2 marche da bollo da 16 € cad., assolta in modo	
 virtuale. Autorizzazione n. 1700/2016 del 11/01/2016.	
7	